

Regolamento d'uso del marchio collettivo FMMF il Legno

Art. 1 – Oggetto

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha stipulato in data 8 Settembre 2015 una "Convenzione per il conferimento d'incarico di valorizzazione e promozione del marchio legno Foresta Modello" all'associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine (di seguito denominata associazione FMMF) delegandole lo sviluppo e la promozione del Marchio legno Foresta Modello.

L'associazione FMMF ha sviluppato il marchio figurativo "FMMF Il Legno" (di seguito denominato "Marchio") come marchio idoneo a promuovere gli obiettivi perseguiti.

Il presente regolamento definisce quindi le condizioni e le modalità di utilizzo del marchio, che identifica i prodotti in legno ed i suoi derivati del territorio della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine (di seguito denominata "FMMF"), che coincide con i confini amministrativi dell'Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve¹ e che rispondano alle condizioni ed ai requisiti espressi dal presente regolamento e dai regolamenti specifici allegati sub 1, 2, 3.

Le tipologie di prodotto che possono essere garantite con il marchio sono:

- a. biomassa legnosa ai fini energetici:
 - legna da ardere
 - cippato
 - pellet
- b. legno tondo;
- c. legname da segheria e semilavorati;
- d. manufatti in legno.

Art. 2 - Principi

Il presente disciplinare si basa sui seguenti principi:

1. la ricerca della sostenibilità delle produzioni forestali nel rispetto delle risorse ambientali, economiche e sociali all'interno del territorio della FMMF;
2. la promozione e lo sviluppo del territorio, delle imprese e della qualità della vita del territorio della Foresta Modello;

¹ I comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Reggello, Rufina e San Godenzo.

3. la valorizzazione, il supporto e la garanzia dell'eccellenza della produzione di legno nel territorio della FMMF;

Art 3 – Zona di produzione

La zona di produzione del legno con cui realizzare i prodotti di cui all'art. 1 è esclusivamente il territorio dell FMMF come delimitato all'Art.1.

Art. 4 – definizione del marchio

Il Marchio mostrato qui di seguito è composto dal disegno stilizzato di un truciolo sovrastante l'acronimo FMMF e la scritta "Il Legno", rispettivamente in caratteri stampatello maiuscoli e minuscoli.



L'Associazione, attraverso un comitato di gestione del marchio (denominato Gestore²) da essa nominato, è il soggetto deputato in quanto persona giuridica rappresentativa della Foresta Modello per la diffusione dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento e per il controllo sull'applicazione dello stesso.

Il Gestore concede l'utilizzo del Marchio ai soggetti che, nel rispetto del presente Regolamento e dei Regolamenti specifici allegati sub 1, 2, 3, producono, trasformano e/o commercializzano i prodotti di cui all'art. 1.

Il Marchio deve obbligatoriamente essere utilizzato nel rispetto:

1. del presente Regolamento ;
2. dei Regolamenti specifici relativi alle categorie indicate nell'art. 1 (All. 1, 2, 3);
3. dell'aspetto grafico mostrato all'art. 4
4. Del Manuale d'uso allegato sub 4.

E' vietato aggiungere al marchio qualsiasi altra qualificazione se non prevista dal seguente Regolamento.

Art. 5 Modalità di utilizzo del Marchio

Il Marchio è un marchio collettivo in corso di registrazione (presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e il suo utilizzo viene concesso esclusivamente dal Gestore ai soggetti che ne facciano richiesta secondo quanto specificato nel presente Regolamento.

L'Associazione si impegna ad organizzare un momento formativo per il corretto uso del Marchio per i concessionari iscritti nell'Elenco di cui sotto.

Solo quei prodotti che rispettino i requisiti di cui ai Regolamenti allegati relativi alle categorie individuate all'art.1 e connessi a questo Regolamento potranno essere identificati con il Marchio (etichetta o scheda prodotto).

I concessionari, potranno inoltre utilizzare il Marchio, per comunicare e promuovere la propria immagine, su supporti informatici (sito web, pubblicità on-line e TV) e su materiale cartaceo (pubblicazioni, carta intestata, biglietti da visita, buste e prodotti simili).

L'utilizzo del Marchio viene concesso, con la procedura di seguito indicata, qualora il richiedente risponda obbligatoriamente ai seguenti requisiti:

² Il comitato di gestione è composto da: un membro del dipartimento GESAF Università' degli Studi di Firenze, un membro del CNR Ivalsa, un membro della Regione Toscana – un membro della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, un membro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi monte Falterona e Campigna, un membro dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze, un socio dell'associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine.

- sia socio dell'Associazione;
- Indichi le motivazioni per le quali intende fare uso del Marchio e l'Associazione ritenga tali motivazioni coerenti con gli scopi del Marchio;
- sia ritenuto dal Gestore soggetto idoneo a portare avanti le istanze del presente Disciplinare e dei valori in esso contenuti;
- Effettui almeno una transazione annua dei prodotti di cui all'Art. 1 realizzati con legno proveniente dal territorio della FMMF;
- sia iscritta al Registro delle imprese, con appropriato codice ATECO;
- adotti la procedura di Due Diligence prevista dall'associazione di cui ai Regolamenti allegati sub 1, 2 , 3;
- adotti il protocollo APROFOMO per la qualificazione del lavoro in bosco (allegato 1);
- si renda disponibile ad eventuali accertamenti e verifiche da parte del Gestore.

I requisiti d'ordine generale per la concessione del Marchio sono:

- a) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
- c) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- d) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- e) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza, con indicazione della specifica attività d'impresa;
- f) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

- g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
- h) inesistenza di verbali che comprovino errore grave nell'esecuzione dei lavori;
- j) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro (81/08).

Il gestore del marchio si riserva comunque il diritto di revocarne l'utilizzo, qualora ravvisi, a proprio insindacabile giudizio, comportamenti contrari ai principi ed ai criteri indicati nello Statuto dell'Associazione, casi di mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento e/o dai Regolamenti specifici allegati sub 1, 2, 3 o nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di ordine generale o speciale, come indicati nei Regolamenti specifici allegati sub 1, 2, 3.

Art. 6 – Concessione dell'uso del Marchio

L'Unione di Comuni, titolare del marchio collettivo, su richiesta del Gestore, concede in uso il Marchio alle imprese che siano ritenute idonee dal Gestore sulla base del presente Regolamento.

L'uso del Marchio è concesso alle imprese che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 7.

Art. 7 – Domanda di concessione in uso del Marchio

Le imprese che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso al seguente indirizzo:

(da compilare)

La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:

- a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA);
- b. il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
- c. copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
- d. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei suoi allegati;

e. dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e

ambiente;

f. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei concessionari e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione verifica che, ai sensi del presente Regolamento e dei Regolamenti allegati, il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda in occasione del primo Consiglio utile.

Completata l'istruttoria, il Consiglio Direttivo comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

- a. L'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo numero di iscrizione;
- b. Il rigetto della domanda di iscrizione;
- c. Il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

Le imprese concessionarie e iscritte nell'Elenco dei Concessionari ricevono l'apposito certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Marchio di cui all'art. 4.

La concessione ha durata annuale con rinnovo automatico.

Art. 8 - Obblighi dell'utilizzatore del Marchio

Gli utilizzatori del Marchio si impegnano a:

- non utilizzare il marchio su prodotti e/o processi che non rispondano fedelmente a quanto indicato nei Regolamenti allegati *sub* 1, 2 ,3;
- cessare di utilizzare il Marchio al momento in cui la licenza venisse revocata;
- non utilizzare i documenti cartacei già contrassegnati con il Marchio e cessarne l'utilizzo sui supporti informatici entro tre mesi dalla data di risoluzione o cessazione della Licenza.

Art. 9 - Abuso del Marchio

Costituisce abuso del Marchio ogni suo impiego non autorizzato secondo quanto specificato nel presente Regolamento o nei Regolamenti allegati *sub* 1, 2, 3.

L'uso improprio del Marchio e le infrazioni riscontrate dal Gestore, verranno notificate dall'Associazione al trasgressore e potranno prevedere, a seconda della gravità del caso, i seguenti provvedimenti sanzionatori:

1. richiamo ufficiale;
2. sospensione temporanea dell'utilizzatore del Marchio;
3. revoca della licenza d'uso del marchio.

Art. 10 – Controlli

L'Associazione, tramite suoi incaricati, effettua indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del Marchio e il rispetto del presente Regolamento e dei Regolamenti allegati *sub* 1, 2, 3, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dalle imprese concessionarie del Marchio.

Gli incaricati dell'Associazione possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle imprese concessionarie del Marchio.

Gli incaricati riferiscono l'esito dei controlli di cui sopra all'Associazione anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 11.

Art. 11 – Sanzioni

L'uso improprio del Marchio e le infrazioni riscontrate dal Gestore, verranno notificate dall'Associazione al trasgressore e potranno prevedere, a seconda della gravità del caso, i seguenti provvedimenti sanzionatori:

1. richiamo ufficiale;
2. sospensione temporanea dell'utilizzatore del Marchio;
3. revoca della licenza d'uso del marchio.

Le sanzioni notificate dall'Associazione, saranno comunicate in forma scritta e riporteranno in modo esatto:

- le motivazioni del provvedimento;
- l'entità delle misure previste;
- le prescrizioni e le azioni correttive da attuare;
- i tempi entro i quali è possibile presentare domanda di ricorso corredata dalle motivazioni e dalla documentazione giustificativa;

Descrizione dei diversi tipi di sanzione:

Richiamo ufficiale: disposto in tutti i casi in cui la non conformità al Regolamento e ai Regolamenti allegati *sub* 1, 2, 3 nonché al manuale d'uso (all. 4) non pregiudicano sostanzialmente i requisiti per l'uso del Marchio.

2 Sospensione temporanea della licenza concessa all'utilizzatore del Marchio fino a un massimo di 6 mesi: disposta nei casi in cui:

- la concessionaria usi in modo non conforme al presente Regolamento il Marchio o usi il Marchio in modo ingannevole per il consumatore;
- a seguito di accertamenti e verifiche da parte dell'Associazione vengano riscontrate non conformità sull'uso del Marchio ai requisiti richiamati nel presente Regolamento e dai Regolamenti allegati *sub* 1, 2, 3 di entità tale da non comportare l'immediata revoca;
- a seguito di ripetuti richiami ufficiali non recepiti da parte della concessionaria richiamato.

3. Revoca della licenza d'uso del Marchio.

La Revoca della licenza d'uso del Marchio è prevista nei seguenti casi:

- se l'impresa concessionaria richiamata non è in regola con i pagamenti della quota associativa;
- se si verifica una cessazione dell'attività dell'impresa concessionaria o una trasformazione/trasferimento ad altro titolare (in tal caso il nuovo soggetto deve ripresentare apposita domanda di uso come indicato nel presente Regolamento);
- su richiesta della concessionaria;
- per inadempienza delle azioni correttive prescritte;
- se l'azienda non si rende disponibile agli accertamenti e le verifiche in merito all'uso del Marchio.

La revoca della licenza all'uso del Marchio obbligherà a non contraddistinguere con tale segno distintivo, né con segni distintivi confondibilmente simili ad esso, l'impresa e i suoi prodotti e a ritirare a proprie spese dal mercato i documenti e i materiali nei quali si fa un uso promozionale del Marchio stesso.

I provvedimenti disciplinari di cui ai commi precedenti, fatta salva ogni altra azione, potranno essere resi pubblici, nei modi ritenuti più idonei.

I costi della pubblicazione resteranno a carico dell'impresa inadempiente, fatta salva la risarcibilità di ulteriori danni.

L'Associazione si riserva di poter attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento di eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti causati dall'uso improprio del Marchio.

Chi è fatto oggetto di provvedimento disciplinare può, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del responso, richiedere che si sottoponga la controversia al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 12 - Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento valgono le norme previste dal Codice Civile e sarà competente il Foro di Firenze.

4 novembre 2015

ALL. 1

Regolamento specifico per
UTILIZZAZIONI BOSCHIVE

Art. 1 – Definizione

Per utilizzazioni boschive si intendono tutte quelle operazioni che consentono all'uomo di ricavare beni dal bosco attraverso una selvicoltura sostenibile sui piani ambientale, economico e sociale.

Art. 2 - Zona di produzione

La zona di produzione del legno caratterizzato dal marchio "Legno della Foresta Modello", di seguito denominato semplicemente "Marchio", è quella del territorio della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine che coincide con i confini amministrativi dell'Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve³ e che rispondano alle condizioni ed ai requisiti espressi dal presente disciplinare.

Art. 3 – Soggetti ammessi all'impiego del Marchio

Nell'ambito delle utilizzazioni boschive il Marchio può essere impiegato esclusivamente dai proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di foreste pubbliche e private e dalle ditte boschive socie dell'associazione Foresta Modello che sottoscrivano il Disciplinare e quanto esplicitato dal presente regolamento.

L'utilizzazione forestale deve essere sempre condotta da soggetti che aderiscano al disciplinare e al regolamento specifico.

Le partite di biomassa legnosa che possono essere accompagnate dal Marchio, devono essere facilmente individuabili nel piazzale o negli imposti degli utilizzatori/commercianti.

Art. 4 – Garanzie fornite all'acquirente attraverso il marchio

Le garanzie fornite dagli utilizzatori del marchio all'acquirente sono:

- la legalità dei prodotti forniti; il marchio intende esprimere garanzia del rispetto delle leggi internazionali comunitarie,

³ I comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Reggello, Rufina e San Godenzo.

nazionali e regionali in materia forestale, del commercio e fiscale;

- il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- la presenza ed il rispetto di regolari contratti per la compravendita dei boschi;
- il rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate in fase di autorizzazione;
- la sottoscrizione del protocollo APROFOMO per la qualificazione del lavoro in bosco (allegato 1);
- il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza stabilite nel presente Regolamento (vedi Art. 5 del disciplinare).

Art. 5 – Regole di correttezza e trasparenza

L'utilizzatore del marchio del marchio, al fine di garantire in maniera semplice e trasparente gli elementi contenuti e promossi dal Marchio, deve aderire a:

- Foresta Modello;
- Disciplinare e Regolamento marchio "Legno della Foresta Modello";
- protocollo APROFOMO;
- Procedura Due Diligence della Foresta Modello;
- predisporre per ogni vendita una scheda di fornitura.

Art. 6 – Contenuti della Scheda di Fornitura UB (Utilizzazione Boschiva)

La Scheda di Fornitura UB, recante il marchio "Legno della Foresta Modello", deve contenere le seguenti informazioni:

- Numero di particella/e catastale/i da cui proviene l'assortimento;
- estremi dell'atto autorizzativo (o dichiarazione);
- Periodo di taglio (mese/mesi e anno) e durata della stagionatura;
- Caratteristiche della fornitura (vedi glossario);
- Specie legnosa/e e percentuale di presenza nella fornitura a cui si riferisce la Scheda di Fornitura UB;
- Nome commerciale dell'assortimento;
- Dimensioni medie dell'assortimento;
- Quantitativo fornito (espresso in metri cubi, metri steri, tonnellate o quintali a seconda dell'assortimento);
- il quantitativo di legno totale utilizzabile nella particella a cui si riferisce la fornitura, la quantità già venduta e la rimanenza ancora da vendere con il marchio "legno della Foresta Modello".
- Dichiarazione di adesione del fornitore a:
- Foresta Modello;

- Disciplinare e al Regolamento specifico del marchio "Legno della Foresta Modello"
- adesione al protocollo APROFOMO;
- adesione alla procedura *Due Diligence* della Foresta Modello per dimostrare la legalità del legname fornito.
- Sito web del "legno.forestamodello.it" in cui il cliente può verificare:
 - l'adesione del fornitore alla Foresta modello
 - l'adesione del fornitore al Disciplinare e al Regolamento del marchio "Legno della Foresta Modello"
 - l'adesione del fornitore al protocollo APROFOMO
 - l'adesione del fornitore alla procedura Due Diligence della Foresta Modello

I lotti commercializzati con il marchio devono essere uniformi;

Art. 7 – Procedura di attribuzione, verifica e sanzioni

Il proprietario o la ditta boschiva (da ora in avanti "produttore"), che rispondono a quanto indicato nell'Art.5 del presente Regolamento specifico, richiedono al Comitato di Gestione che il Marchio possa essere attribuito al materiale prodotto dall'utilizzazione di una determinata particella forestale situata nel territorio della Foresta Modello.

Il Comitato di Gestione, una volta verificati tutti i requisiti richiesti, (Art.6 Regolamento specifico), che non è incorso nessuna delle infrazioni descritte nell'Art. 5 del Disciplinare e che la superficie forestale di provenienza ricada effettivamente nel territorio della Foresta Modello:

- rilascia al produttore l'autorizzazione all'impiego del Marchio;
- stabilisce il quantitativo massimo di legno che, per quella determinata istanza, può essere fregiato del Marchio (*vedi Allegato tecnico*);
- inserisce in un apposito spazio del sito web una Scheda, corrispondente alla superficie forestale utilizzata e ai quantitativi ricavati.

Grazie alla suddetta scheda sarà possibile risalire facilmente agli elementi di verifica delle garanzie offerte con il marchio comprensivo dei vari passaggi, fino all'utilizzatore finale. Il produttore che ha ottenuto l'autorizzazione per l'uso del marchio compila la Scheda di Fornitura UB (Art.6) in triplice copia, rilasciandone una all'acquirente, una al Comitato di Gestione e conservandone una nel proprio archivio.

Il Comitato di Gestione, una volta ricevuta la Scheda di Fornitura UB dal produttore provvede ad aggiornare la Scheda (scheda di particella)sul sito

internet, scalando dal quantitativo totale di legno utilizzabile quello indicato nella Scheda di Fornitura UB. Il Comitato di Gestione, in qualsiasi momento e senza preavviso, può effettuare accertamenti e verifiche sul rispetto del Disciplinare e dei Regolamenti Specifici relativi all'uso del Marchio. L'eventuale rilievo di irregolarità potrà comportare l'applicazione di una delle sanzioni indicate nell'Art.5 del Disciplinare del marchio "Legno della Foresta Modello".



Associazione
FORESTA MODELLO
delle **MONTAGNE**
FIorentINE

**Disciplinare per l'adozione di standard di qualità del lavoro in bosco
della Foresta Modello Montagne Fiorentine”
DICHIARAZIONE DI ADESIONE**

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____ n. ___ in qualità di Legale Rappresentante
dell'azienda _____ con Sede Legale in
_____ CAP _____ Via _____ n° _____ Tel.
_____ Fax _____ e-mail: _____ P. Iva e C.F.
_____ iscritta alla CCIAA di _____ con n° _____ in data

con la presente DICHIARA sotto la propria responsabilità:

di adottare il disciplinare degli standard di qualità del lavoro in bosco proposti e approvati
dall'Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine (Verb. 36° del 30/07/2014) e di rispettare quanto
in esso contenuto;

chiede di essere inserito nell'elenco delle aziende aderenti al suddetto disciplinare istituito presso
l'Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine.

Luogo e data

Firma e timbro

Autorizzazione a controlli e verifiche

L'associazione o il Comitato di Gestione da lei incaricata, in qualsiasi momento e senza preavviso, può
effettuare accertamenti e verifiche sul rispetto del Disciplinare per l'adozione di standard di qualità del
lavoro in bosco della Foresta Modello Montagne Fiorentine.

L'eventuale rilievo di irregolarità potrà comportare l'esclusione dall'elenco delle aziende, istituito presso
l'associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine.

Firma _____

Autorizzo il *trattamento dei miei dati personali*, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

Firma _____



STANDARD DI QUALITÀ DEL LAVORO IN BOSCO DELLA FORESTA MODELLO MONTAGNE FIORENTINE

Gli standard, realizzati grazie ai fondi stanziati dal GAL START di Borgo San Lorenzo nell'ambito della mis. 124 del Piano di Sviluppo Rurale Toscano, rappresentano delle "buone pratiche di lavoro" che permettono di qualificare e valorizzare le imprese che operano nel settore forestale all'interno dei territori della Foresta Modello Montagne Fiorentine, dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

A seguito del percorso partecipativo intrapreso nell'ambito del progetto A.PRO.FO.MO. sono stati definiti i seguenti obblighi che i sottoscrittenti si impegnano a rispettare:

1. SICUREZZA SUL LAVORO

- Redazione e adozione di un Documento di Valutazione dei Rischi semplificato da parte delle aziende che non rientrano negli obblighi previsti dalla normativa vigente (D.L. 9 aprile 2008 N. 81 e s.m.i.)
- Partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza nella gestione dei cantieri forestali (min.1 giorno/anno)(vedi punto 4)

2. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- Graduale introduzione di carburanti e lubrificanti a minor impatto ambientale nei lavori in bosco (progressivo utilizzo di miscele alchilate e biolubrificanti con l'obbligo di raggiungere la quota del 20% per le miscele alchilate e del 10% per i biolubrificanti sul totale consumato entro il 31/08/2018)



- Partecipazione ad un corso di formazione specifico riguardante l'adozione di tecniche di utilizzazione forestale mirate alla tutela degli habitat e all'agevolazione della fruizione del bosco ad altre categorie. (vedi punto 4)

3. LEGAME CON IL TERRITORIO

Adozione di un documento attestante la provenienza del legname dai territori della Foresta Modello Montagne Fiorentine (regolamento europeo 995/2010 Due Diligence) da rilasciare a tutti gli acquirenti (commercianti o consumatori finali) *Vedi allegato*

4. FORMAZIONE

- Partecipazione a giornate di formazione presso il Centro di Formazione e Addestramento per il lavoro in bosco di Rincine riguardanti l'applicazione della normativa vigente in materia di utilizzazioni forestali, il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e la sicurezza nei cantieri forestali nella misura di: 3 giorni (24 ore) il primo anno, una giornata (8 ore) negli anni successivi.

**SCHEDA DI FORNITURA
UB/TC**



VENDITORE

DESCRIZIONE PRODOTTO:

DATI ORIGINE:(n°scheda/e UT)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

CODICE TARIC (TARIFFA DOGANALE COMUNITARIA (TARIC)). I codici taric sono composti da dieci cifree si basano sulla nomenclatura del sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla omonima convenzione	4401 (codice TARIC per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili)
---	--

LUNGHEZZA		M
		CM
QUANTITA'		M3
		T
		M ST
		KG
LEGNAMI CERTIFICATO	no	
	PEFC	
	FSC	
	FMMF_LEGNO	X

MODALITA' DI VENDITA	SINGOLO PEZZO	
	STOCK MINIMO	
	ALTRO	

LEGNAME STAGIONATO (EVENTUALE)	SI	NO	TEMPO DI STAGIONATURA (MESI)	

DISPONIBILITÀ	
----------------------	--

ORIGINE (CODICE) – COMUNE00FOGLIO00PARTICELLA – IL CODICE IDENTIFICA LA/E PARTICELLA/E CATASTALE NELLA/E QUALE/I E' STATO EFFETTUATO IL TAGLIO.

INDICARE UN CODICE PER OGNI MATERIALE E PROVENIENZA

PROV_1	PROV_2
PROV_3	PROV_4

RIMANENZA RISPETTO AGLI ACQUISTI:

PROV_1	PROV_2
PROV_3	PROV_4

CHI COMPRA QUESTO MATERIALE, INSERENDO QUESTO CODICE NELLA MASCHERA DI RICERCA SUL SITO WWW.LEGNO.FORESTAMODELLO.IT, RIESCE A VISUALIZZARE SU UNA CARTOGRAFIA LA PARTICELLA DI TAGLIO.

IL LEGNAME PROVIENE INTERAMENTE DAL TERRITORIO DELLA FORESTA MODELLO MONTAGNE FIORENTINE LE AZIENDE CHE ADOTTANO QUESTO SISTEMA DI TRACCIABILITA' SONO AZIENDE CHE POSSONO UTILIZZARE IL MARCHIO "FORESTA MODELLO LEGNO". QUESTE HANNO FIRMATO IL PROTOCOLLO APROFOMO E ADOTTANO UN DISCIPLINARE CHE LE IMPEGNA A RISPETTARE TUTTE LE NORMATIVE IN MATERIA FORESTALE E AMBIENTALE, ASSOLVONO AGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA E SI IMPEGNANO A LAVORARE IN MANIERA SOSTENIBILE.

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA telefono: 055/8396649 LEGNO@LEGNO.FORESTAMODELLO.IT
--

Regolamento specifico per

TRASFORMAZIONE FORNITURA E COMMERCIALIZZAZIONE DI BIOMASSA LEGNOSA E LEGNAME TONDO

Art. 1 – Definizioni

Per trasformazione di biomassa legnosa si intendono tutte le lavorazioni effettuate a seguito dell'acquisto di alberi o parti di essi, abbattuti, esboscati fino all'imposto o consegnati nel piazzale dell'acquirente.

Per fornitura o commercializzazione si intende l'approvvigionamento in biomassa legnosa di utilizzatori finali o di commercianti.

Art. 2 - Zona di produzione, trasformazione e commercializzazione

La zona di produzione del legno caratterizzato dal marchio "FMMF Il legno", di seguito denominato semplicemente "Marchio", è quella del territorio della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine che coincide con i confini amministrativi dell'Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve⁴.

Art. 3 – Soggetti ammessi all'impiego del Marchio

Anche per trasformatori e commercianti è necessaria la concessione del Marchio da parte del Comitato di Gestione. Questo provvederà a concedere l'autorizzazione dopo aver:

- verificato l'iscrizione del richiedente all'associazione Foresta Modello;
- verificato la formale adesione al Regolamento e ai Regolamenti Specifici relativi al Marchio;
- acquisito la Scheda di Fornitura UB per la quale dovrebbe essere rilasciata l'autorizzazione all'uso del marchio.

Art. 4 – Garanzie fornite all'acquirente attraverso il marchio

Le garanzie fornite all'acquirente dal trasformatore e/o commerciante attraverso la Scheda di Fornitura TC nel momento in cui utilizza il Marchio sono:

⁴ I comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Reggello, Rufina e San Godenzo.

- la legalità dei prodotti forniti; il Marchio intende esprimere garanzia del rispetto delle leggi internazionali comunitarie, nazionali e regionali in materia forestale, del commercio e fiscale;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- la presenza ed il rispetto di regolari contratti per la compravendita dei boschi;
- La procedura di *Due Diligence* della Foresta Modello ai fini del rispetto dell'*European Timber Regulation* entrato in vigore il 3 marzo 2013;
- la sottoscrizione del protocollo APROFOMO per la qualificazione del lavoro in bosco (allegato 1);
- il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza stabilite nel presente Regolamento (vedi Art. 11 del disciplinare);
- garanzie oggettive sulle quantità, sulla specie e sulle caratteristiche indicate nella scheda di fornitura del materiale.

Art. 5– Criteri per l'impiego del Marchio

Il Marchio deve essere impiegato solo per la commercializzazione delle partite di legname accompagnate da Scheda di Fornitura UB di "legno della Foresta Modello" così come indicato nel Regolamento specifico per utilizzazioni boschive.

Le partite di biomassa legnosa che possono essere accompagnate dal Marchio devono essere facilmente individuabili nel piazzale o negli impianti del trasformatore e/o del commerciante.

Art. 6 – Contenuti della scheda di fornitura TC

La Scheda di Fornitura TC, recante il Marchio, deve contenere tutti i dati e le informazioni della Scheda di Fornitura UB (ad eccezione dei dati del fornitore) a cui vanno aggiunti dati relativi a:

- denominazione della propria ditta;
- quantitativo di biomassa legnosa venduto;
- quantitativo rimanente rispetto alla Fornitura totale indicata in scheda UB relativa alla medesima partita di biomassa legnosa oggetto della compravendita;
- Adesione alla procedura di *Due Diligence* della Foresta Modello.

Il trasformatore o il commerciante contestualmente alla consegna del materiale rilascia copia della scheda di fornitura (TC).

Con la Scheda di Fornitura TC il trasformatore o il commerciante, sarà in grado di dimostrare la provenienza della partita di biomassa e di venderla con tutte le garanzie che il Marchio comporta.

Art. 7 – Procedura di attribuzione, verifica e sanzioni

Il trasformatore o il commerciante, che rispondono a quanto indicato nell'Art.3 del presente Regolamento specifico, richiedono al Comitato di Gestione che il Marchio possa essere attribuito al materiale prodotto dall'utilizzazione di una determinata particella forestale situata nel territorio della Foresta Modello.

Anche per trasformatori e commercianti è necessaria la concessione del Marchio da parte del Comitato di Gestione. Questo provvederà a concedere l'autorizzazione dopo aver:

- verificato l'iscrizione del richiedente all'associazione Foresta Modello;
- verificato la formale adesione al Regolamento e Regolamenti Specifici relativi al Marchio;
- acquisita la Scheda di Fornitura UB;
- verificato che trasformatore o commerciante, non è incorso in nessuna delle infrazioni descritte nell'Art. 5 del Regolamento.

Il trasformatore o il commerciante che ha ottenuto l'autorizzazione a caratterizzare il proprio legno con il Marchio compila la Scheda di Fornitura TC in tripla copia e deve:

- rilasciare una copia all'acquirente;
- consegnare una copia al Comitato di Gestione del Marchio;
- conservare una copia nel proprio archivio.

Il Comitato di Gestione del Marchio, dopo aver ricevuto la propria copia, provvede ad aggiornare nel sito web dedicato al Legno della Foresta Modello la Scheda di Particella in cui sia possibile risalire facilmente agli elementi di verifica delle garanzie offerte con il Marchio e ai vari passaggi, fino all'utilizzatore finale.

Il Comitato di Gestione, in qualsiasi momento e senza preavviso, può effettuare accertamenti e verifiche sul rispetto del Regolamento e dei Regolamenti Specifici relativi all'uso del Marchio. L'eventuale rilievo di irregolarità potrà comportare l'applicazione di una delle sanzioni indicate nell'Art.5 del Regolamento del Marchio.

**SCHEDA DI FORNITURA
UB/TC**



VENDITORE

DESCRIZIONE PRODOTTO:

DATI ORIGINE:(n°scheda/e UT)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

CODICE TARIC (TARIFFA DOGANALE COMUNITARIA (TARIC)). I codici taric sono composti da dieci cifree si basano sulla nomenclatura del sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla omonima convenzione	4401 (codice TARIC per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili)
---	--

LUNGHEZZA		M
		CM
QUANTITA'		M3
		T
		M ST
		KG
LEGNAMI CERTIFICATO	no	
	PEFC	
	FSC	
	FMMF_LEGNO	X

MODALITA' DI VENDITA	SINGOLO PEZZO	
	STOCK MINIMO	
	ALTRO	

LEGNAME STAGIONATO (EVENTUALE)	SI	NO	TEMPO DI STAGIONATURA (MESI)	

DISPONIBILITÀ	
----------------------	--

ORIGINE (CODICE) – [COMUNE00FOGLIO00PARTICELLA](#) – IL CODICE IDENTIFICA LA/E PARTICELLA/E CATASTALE NELLA/E QUALE/I E' STATO EFFETTUATO IL TAGLIO.

INDICARE UN CODICE PER OGNI MATERIALE E PROVENIENZA

PROV_1	PROV_2
PROV_3	PROV_4

RIMANENZA RISPETTO AGLI ACQUISTI:

PROV_1	PROV_2
PROV_3	PROV_4

CHI COMPRA QUESTO MATERIALE, INSERENDO QUESTO CODICE NELLA MASCHERA DI RICERCA SUL SITO WWW.LEGNO.FORESTAMODELLO.IT, RIESCE A VISUALIZZARE SU UNA CARTOGRAFIA LA PARTICELLA DI TAGLIO.

IL LEGNAME PROVIENE INTERAMENTE DAL TERRITORIO DELLA FORESTA MODELLO MONTAGNE FIORENTINE LE AZIENDE CHE ADOTTANO QUESTO SISTEMA DI TRACCIABILITA' SONO AZIENDE CHE POSSONO UTILIZZARE IL MARCHIO "FORESTA MODELLO LEGNO". QUESTE HANNO FIRMATO IL PROTOCOLLO APROFOMO E ADOTTANO UN DISCIPLINARE CHE LE IMPEGNA A RISPETTARE TUTTE LE NORMATIVE IN MATERIA FORESTALE E AMBIENTALE, ASSOLVONO AGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA E SI IMPEGNANO A LAVORARE IN MANIERA SOSTENIBILE.

<p>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA telefono: 055/8396649 LEGNO@LEGNO.FORESTAMODELLO.IT</p>
--

Regolamento specifico per

MANUFATTI

(semilavorati e prodotti finiti)

Art. 1 - Definizioni

Il presente regolamento definisce come *manufatti in legno delle foreste modello* (di qui in avanti "manufatti") tutti quegli oggetti che per la loro realizzazione prevedono l'impiego e la lavorazione del legname proveniente dai territori delle foreste modello. Tali manufatti possono essere semilavorati o prodotti finiti, fatti interamente di legno o in legno associato con altri materiali come vetro, metalli, vernici, ecc....

Art. 2 - Zona di produzione, trasformazione e commercializzazione

La zona di produzione del legno caratterizzato dal marchio "FMMF Il legno", di seguito denominato semplicemente "Marchio", è quella del territorio della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine che coincide con i confini amministrativi dell'Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve⁵.

I manufatti di cui all'Art. 1 del presente Regolamento specifico possono essere prodotti anche in territori esterni a quelli della foresta modello.

Per la sola commercializzazione di prodotti finiti il commerciante non deve necessariamente essere socio della Foresta Modello.

Art. 3 - Soggetti ammessi all'impiego del Marchio

I trasformatori devono ottenere una concessione per l'utilizzo del Marchio da parte del Comitato di Gestione; questo provvederà a concedere l'autorizzazione dopo aver:

- verificato l'iscrizione del richiedente all'associazione Foresta Modello;
- verificato la formale adesione al Regolamento e ai Regolamenti Specifici relativi al marchio "Legno della Foresta Modello";
- acquisito la Scheda di Fornitura UB o TC per la quale dovrebbe essere rilasciata l'autorizzazione all'uso del marchio.

⁵ I comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Reggello, Rufina e San Godenzo.

Art.4 - Fornitura e approvvigionamento legname

Al momento dell'acquisto del legname utilizzato per produrre manufatti caratterizzati dal Marchio, il lotto acquistato deve essere accompagnato dalla scheda di fornitura TC compilata in ogni sua parte e firmata dal venditore.

La Scheda di Fornitura TC, recante il marchio "Legno della Foresta Modello", deve contenere tutti i dati e le informazioni della Scheda di Fornitura UB (ad eccezione dei dati del fornitore) a cui vanno aggiunti dati relativi a:

- denominazione della propria ditta;
- quantitativo di legname venduto;
- quantitativo rimanente rispetto alla Fornitura totale indicata in scheda UB o TC relativa alla medesima partita di legname oggetto della compravendita;
- Adesione alla procedura di *Due Diligence* della Foresta Modello;

Il trasformatore contestualmente alla consegna del materiale lavorato rilascia copia della scheda di fornitura TC. Con la Scheda di Fornitura TC il trasformatore, sarà in grado di dimostrare la provenienza della partita di legname e di venderla con tutte le garanzie che il Marchio comporta.

In relazione a esigenze di particolari produzioni (es.:artisti) il comitato di gestione può definire di caso in caso procedure particolari.

Art. 5 – Garanzie fornite all'acquirente attraverso il marchio

Le garanzie fornite all'acquirente dal trasformatore e/o commerciante attraverso la Scheda di Fornitura TC o UB o per mezzo dell'etichetta sono:

- la legalità dei prodotti forniti; il Marchio intende esprimere garanzia del rispetto delle leggi internazionali comunitarie, nazionali e regionali in materia forestale, commerciale e fiscale;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- la presenza ed il rispetto di regolari contratti per la compravendita dei boschi;
- La procedura di *Due Diligence* della Foresta Modello ai fini del rispetto dell'*European Timber Regulation* entrato in vigore il 3 marzo 2013;
- la sottoscrizione del protocollo APROFOMO per la qualificazione del lavoro in bosco (allegato 1);
- il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza stabilite nel presente Regolamento (vedi Art. 5 del Regolamento);
- garanzie oggettive sulle quantità, sulla specie e sulle caratteristiche indicate nella scheda di fornitura del materiale.

Art. 6 – Criteri per l'impiego del Marchio

Per quanto riguarda i manufatti, il marchio garantisce che nei semilavorati il 100% del legno proviene dai territori della foresta modello.

Per quanto riguarda i manufatti, il marchio garantisce che nel prodotto finito il 100% del legno proviene dai territori della foresta modello; per i prodotti finiti per i quali sono richiesti materiali non reperibili o non funzionali il comitato di gestione autorizza di volta in volta l'utilizzo del marchio purché la percentuale minima garantita sia maggiore o uguale al 50% del volume.

Le partite di legname e/o manufatti acquistati devono essere accompagnate dalla Scheda di Fornitura TC e/o UB. L'azienda deve possedere un **Registro Aziendale delle Transazioni** (anche in formato elettronico) dove sono riportate le informazioni relative ai quantitativi in ingresso e in uscita del legname e dei manufatti delle foreste modello relative ad almeno 5 anni precedenti.

Le forniture di legname e/o manufatti delle foreste modello devono essere facilmente identificabili ed ispezionabili in ogni momento e deve essere garantita al Comitato di Gestione del Marchio la possibilità di verificare i documenti.

Il marchio può essere apposto sul manufatto esclusivamente dal produttore, che ne faccia richiesta alla foresta modello. Ogni azienda indica un responsabile aziendale dell'utilizzo del Marchio, il quale dovrà firmare l'accettazione dell'incarico di responsabile aziendale dell'utilizzo del Marchio.

In nessun caso un commerciante di prodotti finiti potrà apporre il Marchio.

Nel caso in cui l'azienda realizzi semilavorati si impegna a compilare la Scheda di Fornitura TC che accompagnerà la fornitura fino alla successiva fase di lavorazione.

Ogni azienda deve registrare tutte le operazioni di vendita e acquisto di legname e/o manufatti della foresta modello nel Registro delle Transazioni.

Art. 7 – Contenuti della scheda di fornitura TC

La Scheda di Fornitura TC, recante il Marchio, deve contenere tutti i dati e le informazioni della Scheda di Fornitura UB (ad eccezione dei dati del fornitore) a cui vanno aggiunti dati relativi a:

- denominazione della propria ditta;
- quantitativo di legname venduto;

- quantitativo rimanente rispetto alla Fornitura totale indicata in scheda UB o TC relativa alla medesima partita di legname oggetto della compravendita;
- adesione alla procedura di *Due Diligence* della Foresta Modello.

Il trasformatore o il commerciante contestualmente alla consegna del materiale rilascia copia della scheda di fornitura (TC).

Con la Scheda di Fornitura TC il trasformatore o il commerciante, sarà in grado di dimostrare la provenienza della partita di legname e di venderla con tutte le garanzie che il Marchio comporta.

Art. 8 – Procedura di attribuzione, verifica e sanzioni

Il trasformatore che risponde a quanto indicato nell'Art.3 del presente Regolamento specifico, richiede al Comitato di Gestione che il Marchio possa essere attribuito al materiale acquistato da un fornitore accreditato.

Per i trasformatori è necessaria la concessione del Marchio da parte del Comitato di Gestione.

Questo provvederà a concedere l'autorizzazione dopo aver:

- verificato l'iscrizione del richiedente all'associazione Foresta Modello;
- verificato la formale adesione al Regolamento e Regolamenti specifici relativi al Marchio;
- acquisita la Scheda di Fornitura TC e/o UB;
- verificato che trasformatore o commerciante, non è incorso in nessuna delle infrazioni descritte nell'Art. 5 del Regolamento.

Il trasformatore che ha ottenuto l'autorizzazione a caratterizzare i propri prodotti con il Marchio compila la Scheda di Fornitura TC in triplice copia e deve:

- rilasciare una copia all'acquirente;
- consegnare una copia al Comitato di Gestione del Marchio;
- conservare una copia nel proprio archivio.
- registrare la transazione nel Registro Aziendale delle Transazioni

Il Comitato di Gestione del Marchio, dopo aver ricevuto la propria copia, provvede ad aggiornare nel sito web dedicato al Legno della Foresta Modello la Scheda di Particella in cui sia possibile risalire facilmente agli elementi di verifica delle garanzie offerte con il Marchio e ai vari passaggi, fino all'utilizzatore finale.

Il Comitato di Gestione, in qualsiasi momento e senza preavviso, può effettuare accertamenti e verifiche sul rispetto del Regolamento e dei Regolamenti Specifici relativi all'uso del Marchio. L'eventuale rilievo di irregolarità potrà comportare l'applicazione di una delle sanzioni indicate nell'Art.11 del Regolamento del Marchio.

SCHEDA DI FORNITURA TC**VENDITORE****DESCRIZIONE PRODOTTO:****DATI ORIGINE:(n°scheda/e UT)****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****SPECIE LEGNOSA
(INDICARE ANCHE IL NOME
LATINO)****TIPOLOGIA DI
ASSORTIMENTO/I****QUANTITÀ****LEGNAME CERTIFICATO****no****X****MODALITA' DI VENDITA****SINGOLO PEZZO****LEGNAME
STAGIONATO****SI NO****TEMPO DI STAGIONATURA
(MESI)**

(EVENTUALE)		
-------------	--	--

DISPONIBILITÀ	
---------------	--

ORIGINE (CODICE) – COMUNE00FOGLIO00PARTICELLA – IL CODICE IDENTIFICA LA/E PARTICELLA/E CATASTALE NELLA/E QUALE/I E' STATO EFFETTUATO IL TAGLIO.

INDICARE UN CODICE PER OGNI MATERIALE E PROVENIENZA

PROV_1	PROV_2
PROV_3	PROV_4

RIMANENZA RISPETTO AGLI ACQUISTI:

PROV_1	PROV_2
PROV_3	PROV_4

CHI COMPRA QUESTO MATERIALE, INSERENDO QUESTO CODICE NELLA MASCHERA DI RICERCA SUL SITO WWW.LEGNO.FORESTAMODELLO.IT, RIESCE A VISUALIZZARE SU UNA CARTOGRAFIA LA PARTICELLA DI TAGLIO.

IL LEGNAME PROVIENE INTERAMENTE DAL TERRITORIO DELLA FORESTA MODELLO MONTAGNE FIORENTINE LE AZIENDE CHE ADOTTANO QUESTO SISTEMA DI TRACCIABILITA' SONO AZIENDE CHE POSSONO UTILIZZARE IL MARCHIO "FORESTA MODELLO LEGNO". QUESTE HANNO FIRMATO IL PROTOCOLLO APROFOMO E ADOTTANO UN DISCIPLINARE CHE LE IMPEGNA A RISPETTARE TUTTE LE NORMATIVE IN MATERIA FORESTALE E AMBIENTALE, ASSOLVONO AGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA E SI IMPEGNANO A LAVORARE IN MANIERA SOSTENIBILE.

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA telefono: 055/8396649 LEGNO@LEGNO.FORESTAMODELLO.IT
